



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio

Ordinanza N. 246 del 02/09/2021

OGGETTO: ADOZIONE MISURE VOLTE ALLA LIMITAZIONE E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID – IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE EDIZIONE 2021 CHE SI TERRANNO DAL 3 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE

PREMESSO CHE

- il Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge del 18 aprile 2017 n. 48 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”* nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la normativa susseguitasi con i vari DPCM in materia anti-covid19;

RICHIAMATE

le disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19 ed in particolare:

- il Decreto Legge 23 luglio 2021 n° 105 *“Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da Covid -19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche “* ;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n° 67 del 30 luglio 2021 *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 78, n 883 in materia di igiene e sanità pubblica”* con cui si stabiliscono le misure da adottarsi fino al 31.12.2021;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 *“ Adozione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”*;

CONSIDERATO

- che l'emergenza derivante dal contagio da virus COVID 19 è ancora in atto, pertanto è necessario adottare misure idonee per prevenire possibili ed ulteriori diffusioni pandemiche;
- che il distanziamento sociale e l'uso della mascherina sono raccomandate dalla comunità scientifica, quali misure idonee per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
- che dal giorno 3 settembre 2021 al giorno 13 settembre 2021 si svolgerà la festa patronale, il cui programma prevede numerosi eventi e si prevedono importanti concentrazioni di pubblico;

RAVVISATA

l'improcrastinabile necessità di adottare tutte le misure idonee ad evitare il diffondersi del virus Covid 19 al fine di evitare l'insorgere di eventuali focolai.

RITENUTO

necessario ed urgente, pertanto, intervenire a tutela del preminente interesse della salute mediante:

- la limitazione alla partecipazione agli eventi che si terranno in luoghi chiusi e nella piazza Della Libertà ai soli possessori di green pass;
- obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, vie ecc..) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

VISTO

- all'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. stabiliscono che *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. “*

ORDINA

Ai fini della tutela della salute pubblica:

- la limitazione alla partecipazione agli eventi che si terranno in luoghi chiusi e nella piazza Della Libertà ai soli possessori di green pass;
- obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, vie ecc..) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

Inoltre, si richiamano come parte integrante della presente ordinanza:

- **le misure indicate nelle *“Linee guida per la riapertura delle attività economiche allegata all’Ordinanza del ministro della Salute datata 29 maggio 2021 che ha aggiornato e sostituito il documento *“linee guida per a riapertura delle attività economiche “ di all’allegato 9 del DPCM del 2 marzo 2021 ”* in particolare le schede denominate *“CINEMA E SPETTACOLO DAL VIVO”, “ SAGRE E FIERE LOCALI”, “MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LUOGHI DELLA CULTURA”* ed ogni altra scheda attinente le attività che si svolgono in occasione della citata Festa Patronale;***
- **le misure indicate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n° 67 del 30 luglio 2021 *“disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 78, n 883 in materia di igiene e sanità pubblica”* con cui si stabiliscono le misure da adottarsi fino al 31 dicembre 2021 e il Decreto Legge 23 luglio 2021 n° 105 *“Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da Covid -19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche “***

Le presenti misure hanno efficacia dall’inizio dei festeggiamenti ovvero dal 3 settembre 2013- e durano fino alla fine di stessi - 13 settembre 2021 - salvo modifiche delle citate norme nazionali e regionali.

DISPONE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.

La trasmissione della presente Ordinanza Sindacale al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Settimo Torinese, al fine della notifica e/o più ampia diffusione, al Comando Tenenza Carabinieri di Settimo Torinese e per conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, al

fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termini di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sull'albo on line del Comune di Settimo Torinese;

La pubblicazione della presente ordinanza sindacale presso l'albo pretorio online del Comune di Settimo Torinese.

La Sindaca

Dott.ssa Elena Piastra

La Sindaca

Dott.ssa Elena Piastra